

STATUTO
DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA – SEDE

Art. 1

1.1. L'associazione si chiama:

“ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLA TROMBOSI E ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI – ENTE FILANTROPICO” (senza vincoli grafici) o, più brevemente “ALT-EF” (d’ora innanzi, la “**Associazione**”)

La denominazione “Ente Filantropico” e dell’acronimo “EF” acquisterà efficacia con effetto dall’iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (di seguito il “**Codice del Terzo Settore**”) e successive modifiche ed integrazioni e solo da tale momento tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico.

1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “**Statuto**”), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “**Normativa Applicabile**”).

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione ed alla attività della Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

2.1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e, quale scopo istituzionale si propone di svolgere attività di beneficenza finanziando, promuovendo, diffondendo, favorendo e sostenendo la conoscenza e la ricerca scientifica nel campo delle malattie tromboemboliche (infarto del miocardio, ictus cerebrale, trombosi arteriose e venose, tromboflebiti, embolia polmonare, trombosi retiniche etc.), stimolando la ricerca scientifica dei clinici esperti d’organo (cardiologi, neurologi, chirurghi, angiologi, oftalmologi, etc.) con gli studiosi della fisiopatologia della trombosi per uno studio unificato del problema.

L’Associazione, inoltre, pone in essere attività di prevenzione e di sensibilizzazione, al fine di educare le persone a stili di vita più sani.

2.2. Al fine di realizzare lo scopo sopra indicato, l’Associazione svolge in via principale le seguenti attività considerate di interesse generale dall’art. 5 del CTS: beneficenza, sostegno a distanza ed erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del CTS.

2.3. Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali - e pertanto in via secondaria e strumentale a questi - la Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

2.4. Sempre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Associazione può in particolare svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contribute di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3

Art. 4

4.1. L'Associazione ha sede in Milano.
4.2. Il trasferimento della sede effettuato nello stesso comune dovrà comunque essere deliberato dall'organo amministrativo e andrà comunicato all'organo competente al fine di iscrivere tale modifica nei suoi registri con effetto nei confronti dei terzi a decorrere da tale iscrizione.

SOCI

Art.5

5.1. L'Associazione raccoglie Soci persone fisiche e giuridiche, associazioni, tali Soci, che possono essere sia italiani che stranieri, non assumono alcuna responsabilità oltre al versamento delle rispettive quote associative.

I Soci si dividono in:

✓ Soci ordinari

✓ Soci benemeriti

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono alle attività dell'associazione, previa presentazione di formale richiesta scritta in conformità a quanto previsto al successivo articolo 6 e pagamento della quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
Sono Soci benemeriti coloro che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione. I soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

5.2. I Soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democrazia della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
5.3. I Soci sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa.

5.4. Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro dei Soci, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art.6

6.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Socio ogni soggetto che ne faccia domanda (la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione a osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione, nonché la Normativa Applicabile.
6.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
6.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.
6.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

6.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

6.6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato a domanda può presentare ricorso all'Assemblea, che si pronuncerà nella prima adunanza successiva.

6.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda.

6.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta

Art. 7

7.1. La qualità di Socio si perde per decesso (o estinzione in caso di persona giuridica), recesso o esclusione.

7.2. Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta.

7.3. Il Socio che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro i successivi 60 giorni.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione il Socio può essere riammesso.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 8

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Associazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Associazione medesima; a tale scopo, il Consiglio Direttivo adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle *Linee guida* stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno della conoscenza e della ricerca scientifica nel campo delle malattie tromboemboliche; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente – di beni o servizi, anche di investimento.

Art. 9

9.1. Il patrimonio è costituito:

a) dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, pari ad euro 207.433,00;

b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a patrimonio.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di

salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca ed adotta

senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque

reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia,

prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento

dell'attività corrente dell'Associazione, salvi i limiti dettati dalla Normativa Applicabile in materia

di patrimonio minimo.

9.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative

b) dai fondi derivanti da manifestazioni culturali, sportive e divulgative o di partecipazioni ad

esse

c) da somme versate da altro titolo, ma sempre inerenti al raggiungimento degli scopi

dell'Associazione.

9.3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Socio alla

Associazione, non è ripetibile dal Socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualunque titolo) in alcun

caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di

estinzione di recesso o di esclusione del Socio dalla Associazione.

9.4. Qualunque apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Socio o da

qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione

all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione

all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare attribuisce

alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione

all'Associazione che sia considerabile come di titolarità del Socio o del soggetto che abbia effettuato

l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo

particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.10

10.1. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

10.2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre

all'assemblea dei Soci per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato

dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente;

detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa

l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità

istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali;

in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di

Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco degli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel

corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persona fisiche.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito

internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai

componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché ai Soci.

10.3. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri membri dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il/i Vicepresidente/i;
- 4) il Comitato Esecutivo, (ove nominato);
- 5) l'Organo di Controllo;
- 6) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- 7) il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il ruolo del Segretario Generale e/o del Tesoriere.

11.2. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEE

Art. 12

L'Assemblea, costituita da Soci, aventi tutti gli stessi diritti, quale che sia la categoria cui appartengono, viene convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei Soci.

Art. 13

L'assemblea dei Soci:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Socio;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 14

L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare sul notiziario dell'Associazione, altro mezzo di informazione scritta, interno all'Associazione, o sul proprio sito web almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In ogni caso l'avviso dovrà essere pubblicato o affisso presso la sede dell'Associazione o comunque portato a conoscenza agli aventi diritto a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere.

Art. 15

15.1. L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 dei Soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

15.2. Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione del Socio.

15.3 Ciascun Socio esprime un solo voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Socio può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Soci.

Il voto si esercita in modo palese.

Art. 16

16.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario che redigerà il verbale dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale dei Soci partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, è consentita l'espressione del voto in via elettronica.

In tal caso l'avviso di convocazione dell'Assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla legge, deve altresì contenere: l'indicazione che il voto può essere esercitato anche con tale modalità con la specificazione del concreto mezzo tecnico prescelto, il quale dovrà comunque consentire di verificare con certezza la provenienza del voto nonché l'effettivo ricevimento dello stesso da parte della Associazione; le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, se non allegata all'avviso stesso; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire alla associazione.

La scheda di voto deve contenere l'indicazione dei dati della Associazione, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto, il contenuto per esteso delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto e la data.

Il voto mediante mezzi di telecomunicazione è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

La scheda di voto deve pervenire, mediante il mezzo di telecomunicazione indicato nell'avviso di convocazione, all'Associazione entro il termine specificato nell'avviso di convocazione stesso; per provare la data di arrivo farà fede la registrazione del responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa, portata a conoscenza della Associazione, con il medesimo mezzo di telecomunicazione, nel termine indicato nell'avviso di convocazione.

Il socio che esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea e pertanto viene computato ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per la regolare costituzione della stessa.

Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto, nonostante l'invio della scheda, si intende come astensione sulle relative proposte.

Colui che ha espresso il voto in via elettronica può manifestare, per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'Assemblea, la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro associato.

Qualora invece siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi in via elettronica non possono essere computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

17.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13 eletti dall'Assemblea dei Soci, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione

17.2 I membri eletti resteranno in carica per non più di tre anni e sono rieleggibili.

17.3 Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti: i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza degli altri membri.

Il venir meno della maggioranza dei Consiglieri determina l'immediata decadenza dell'intero Consiglio.

17.4 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ai quali spetta solo il diritto al rimborso delle spese, autorizzate dal Consiglio stesso.

Art. 18

18.1 Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quei poteri che la legge o statuto attribuiscono esclusivamente alla competenza dell'Assemblea. 18.2 Il Consiglio procede pure alla nomina dei dipendenti dell'associazione determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per i funzionamenti dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.

Art. 19

19.1 Se non vi ha provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito un Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti, nonché, anche fuori dal suo ambito, un Presidente Onorario, un Segretario Generale anche estraneo al Consiglio stesso, determinandone i poteri, e un Tesoriere, con funzione di curare la gestione della cassa della Associazione tenendone idonea contabilità; effettuare le verifiche contabili e controllare la tenuta dei libri contabili; predisporre, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. 19.2 Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, scegliendone i componenti tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, al quale potrà attribuire parte dei suoi poteri. Fa parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

Art. 20

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento la rappresentanza spetta al o ai Vice Presidenti (disgiuntamente fra loro se più di uno). La firma del o dei Vice Presidenti fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente. 20.2 Il Presidente, o chi ne fa vece, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 21

21.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente vicario o, per loro incarico, dal Segretario, mediante invito spedito (con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo), purché in forma scritta, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Esso dovrà essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con precisa indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio si intende validamente costituito, anche se non convocato, quando siano presenti tutti i membri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo

21.2 Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente (e, per il caso di più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano), o in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Segretario avrà cura di redigere un verbale delle riunioni. 21.3 Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

21.4 Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno per la formazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e per la formazione del preventivo per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, se non è diversamente stabilito nell'avviso di convocazione o convenuto tra i consiglieri (nel caso di riunione totalitaria), presso la sede sociale.

21.5 Il Consiglio Direttivo potrà attribuire fondi, tenendo conto dei pareri espressi dal Comitato Scientifico a favore della ricerca multidisciplinare nel campo della trombosi e delle malattie ad essa collegate, ivi compreso l'acquisto del materiale necessario per la ricerca stessa che può estendersi, in casi particolari, anche all'allestimento, la costruzione, l'ammodernamento e quant'altro necessario a rendere operante la ricerca medesima.

Il Consiglio Direttivo deve stabilire, all'atto dell'erogazione di fondi, che il beneficiario presenti poi il rendiconto.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22

22.1 Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

22.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

22.3 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

22.4 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

22.5 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili..

22.6 Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

22.7 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 23

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei membri del Comitato stesso dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza e fama nel campo della fisiopatologia della trombosi, della cardiologia, della neurologia, della angiologia, della chirurgia generale e specialistica, della oftalmologia e di qualsiasi altra specialità medica attinente, per assicurare l'approccio integrato e multidisciplinare alla ricerca scientifica sulle malattie tromboemboliche. I membri del Comitato Scientifico nominano un presidente e uno o più Segretari Scientifici, che dureranno in carica per tre anni. Il compito del Comitato Scientifico sarà quello di formulare pareri sulla validità e sulla priorità dei programmi di ricerca scientifica, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sulle ricerche finanziate.

I membri del comitato scientifico prestano la loro opera gratuitamente.

Il Comitato Scientifico è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

Art. 24

I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno una volta all'anno.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

- a) il libro dei verbali delle assemblee;
 - b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) il libro dei verbali delle riunioni del Comitato Scientifico;
 - e) il libro dei Soci;
 - f) il Registro dei Volontari, ove esistenti;
 - g) il libro giornale;
 - h) il libro inventari
- Prima di essere posti in uso i libri dovranno essere vidimati.

SCIoglimento

Art. 25

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Volontari

Art. 27

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

CHIARA CLERICI sigillo

LIDIA LUCIANA ROTA

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 13 maggio 2025

